



00839-17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 26/10/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

- Presidente - SENTENZA

Dott. ADET TONI NOVIK

- Consigliere -

Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

- Rel. Consigliere -

Dott. ROSA ANNA SARACENO

- Consigliere -

Dott. ALDO ESPOSITO

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N. 31473/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
MILANO  
nei confronti di:

BRUZZANITI ANTONIO N. IL 09/08/1956

avverso l'ordinanza n. 8661/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di  
MILANO, del 13/05/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE  
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, che ha concluso

per l'annullamento con rinnovo dell'ordinanza impugnata

Udit i difensori Avv.;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Milano ha ammesso Bruzzaniti Antonio alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, con riguardo alla pena residua da espiare non superiore ad anni 4 di reclusione, relativa alla condanna complessiva ad anni 25 mesi 10 di reclusione, di cui anni 24 mesi 6 per il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, ascritto in qualità di promotore del sodalizio criminale; il Tribunale valorizzava la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza da cocaina del condannato rilasciato dal SERD del carcere il 30.10.2013, l'idoneità del programma di recupero concordato, la disponibilità manifestata dalla Croce Rossa Italiana ad accogliere il Bruzzaniti presso la struttura di Bresso e la disponibilità di un domicilio in Cambiagio presso la compagna.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Premesso che il Bruzzaniti era detenuto dall'8.05.1997 e stava espiando la pena per il reato ostativo dei benefici penitenziari, ex art. 4-bis ord.pen., di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, in veste di promotore dell'associazione finalizzata alla commissione di reati ex artt. 73-80 DPR n. 309 del 1990, essendo stata indultata la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione inflitta per i reati non ostativi, il ricorrente rileva che la problematica relativa alla tossicodipendenza del condannato era emersa per la prima volta, dopo 18 anni di detenzione, nella relazione di osservazione del 2.04.2015, sulla base di una certificazione emessa nel 2012, senza alcuna specificazione se si trattasse di dipendenza fisica o psichica; deduce l'inadeguatezza del programma terapeutico, di natura indefinita, e l'assenza di un idoneo giudizio prognostico; lamenta l'assenza di una motivazione che escludesse la preordinazione del programma di recupero al conseguimento del beneficio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza gravata.

4. Con note d'udienza depositate il 18.03.2016, Bruzzaniti Antonio ha chiesto il rigetto del ricorso; deduce la risalenza della propria storia tossicologica ad epoca precedente la carcerazione, emersa in occasione degli episodi di ricovero per abuso di cocaina a partire dal 1993; rileva che le relazioni comportamentali redatte dagli operatori della casa circondariale di Voghera avevano segnalato un disturbo bipolare associato con l'abuso di sostanze stupefacenti; allega la correttezza della condotta costantemente tenuta in carcere, che gli era valsa il riconoscimento della liberazione anticipata per ogni semestre di pena scontata; deduce la partecipazione all'opera di rieducazione e l'osservanza del programma.

76

### CONDANNATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
2. Il provvedimento di ammissione del Bruzzaniti all'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, oggetto dell'ordinanza impugnata, si limita a una ricognizione meramente apparente e formale dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione del condannato alla misura alternativa al carcere, che non è supportata dai requisiti minimi di completezza e logicità della motivazione necessari a consentire un effettivo controllo del percorso argomentativo seguito per la decisione, che si rivela perciò meramente assertiva.

In particolare, nessuna valutazione di merito risulta compiuta - ed esplicitata - dal Tribunale di sorveglianza sulla effettività dello stato di tossicodipendenza da cocaina allegato del Bruzzaniti, certificato per la prima volta il 30.10.2013 a fronte di un ininterrotto periodo di detenzione risalente al 1997, con specifico riguardo all'accertamento dei tempi, delle modalità e delle ragioni dell'insorgenza di un corrispondente stato patologico all'interno del carcere; la relativa verifica doveva essere tanto più stringente e puntuale, in quanto l'art. 94 comma 3 DPR n. 309 del 1990 demanda espressamente al Tribunale di sorveglianza il dovere di accertare che la condizione di tossicodipendenza, così come l'esecuzione del programma di recupero, non siano preordinati al conseguimento del beneficio trattamentale; sul punto l'ordinanza impugnata si è limitata a un'affermazione apodittica ("lo stato di tossicodipendenza ed il programma non sono preordinati al conseguimento del beneficio"), priva di qualsiasi supporto argomentativo.

Nessuna indagine sulle condizioni tossicologiche pregresse del Bruzzaniti (e da questi allegate nelle note d'udienza prodotte per contraddire i contenuti dell'impugnazione del pubblico ministero), sulla procedura seguita per accertarle, sulla condotta complessivamente tenuta in carcere, sull'idoneità del programma concordato al recupero del condannato e alla prevenzione del pericolo di recidiva, emerge dalla motivazione dell'ordinanza gravata, che si è limitata a un acritico recepimento del dato formale rappresentato dall'esistenza delle certificazioni e attestazioni documentali allegate dal detenuto.

3. Le gravi carenze motivazionali così evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame, che non ricada nei medesimi vizi.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano

Così deciso il 26/10/2016

Il Consigliere estensore

Enrico Giuseppe Sandrini

*Enrico Giuseppe Sandrini*



Il Presidente

Maria Cristina Spotto

*Maria Cristina Spotto*